

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 aprile 2019

Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito all'anno 2019, derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia. (19A02401)

(GU n.84 del 9-4-2019)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017, per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'Isola d'Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, ed in ogni caso fino all'anno di imposta 2018;

Visto l'art. 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che per gli stessi fabbricati proroga l'esenzione IMU e TASI fino all'anno d'imposta 2020;

Visti i precedenti decreti del 2 marzo e del 21 dicembre 2018, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2018 e n. 5 del 7 gennaio 2019, con i quali sono stati disposti i rimborsi ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferiti, rispettivamente, al secondo semestre 2017 e all'anno 2018, derivanti dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

Considerato che, ai sensi del citato art. 32, comma 2, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si devono stabilire i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso alla predetta esenzione, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro, per l'anno 2019;

Ritenuto di procedere al predetto rimborso sulla base della stima dei minori gettiti fiscali, per l'anno 2019, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2019;

Decreta:

Art. 1

Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito all'anno 2019, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, così come modificato dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017, per i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola d'Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, ed in ogni caso fino all'anno di imposta 2020, è attribuito per l'anno 2019 nella misura indicata nell'allegato 1).

Art. 2

Attribuzione del rimborso per il 2020 ed eventuali conguagli

1. L'attribuzione del rimborso è effettuata sulla base della stima del minor gettito IMU e TASI per l'anno 2019, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

2. L'ulteriore importo dovuto a titolo di rimborso per l'anno 2020 sarà attribuito con un provvedimento successivo, con il quale potranno essere disposti anche eventuali conguagli rispetto agli importi fissati per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2019

Il Capo Dipartimento
per gli Affari interni territoriali
Belgiorno

Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella

Allegato 1

Attribuzione del contributo complessivo esenzione immobili inagibili 2019.

Parte di provvedimento in formato grafico